CAMERA DEI DEPUTATI N. 3761-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del regolamento)

Presentata alla Presidenza il 12 marzo 1996

(Relatore: **MENEGON**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 24 gennaio 1996 (v. stampato Senato n. 666)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(MARTINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(BIONDI)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(TREMONTI)

E CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

(FIORI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 26 gennaio 1996

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti per la creazione di servizi aerei fra i loro rispettivi territori ed al di fuori di essi, con allegato, fatto in Abu Dhabi il 3 aprile 1991

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3761 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 666), che viene allegata.

MENEGON, *Relatore.*

ALLEGATO

L'Accordo fra il Governo italiano ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, firmato ad Abu Dhabi il 3 aprile 1991, consente la creazione di servizi aerei fra i loro rispettivi territori ed al di fuori di essi.

L'Accordo, che si ispira alla Convenzione di Chicago sull'aviazione civile del 7 dicembre 1944, provvede in particolare a:

disciplinare i diritti di traffico sulle rotte specificate nella tabella allegata a favore delle compagnie aeree designate da ciascuna parte contraente ed all'uopo debitamente autorizzate dalla controparte, nonché la sospensione o la revoca di dette autorizzazioni;

stabilire le esenzioni dai dazi doganali e da altre imposte di determinate categorie di beni (carburante, provviste di bordo, pezzi di ricambio) trasportati dalle compagnie autorizzate;

individuare la legislazione applicabile alle varie operazioni;

fissare i principi cui dovranno uniformarsi le compagnie aeree autorizzate nell'esercizio dei servizi;

dettare una serie di norme per garantire di salvaguardare, nei rapporti reciproci, la sicurezza della navigazione dagli atti di interferenza illecita in conformità agli obblighi stabiliti dalle convenzioni internazionali in materia, nonché le misure preventive e repressive che le parti contraenti si impegnano ad adottare;

fissare i criteri per la determinazione delle tariffe, nonché le procedure attraverso le quali tali tariffe saranno concordate o, in caso di controversia, stabilite;

regolare il trasferimento dei proventi ottenuti nell'esercizio del servizio.

Infine l'Accordo prevede un meccanismo di consultazioni per assicurare l'applicazione e l'osservanza delle sue disposizioni, nonché un regime di risoluzione delle controversie con ricorso finale ad un tribunale arbitrale.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti per la creazione di servizi aerei fra i loro rispettivi territori ed al di fuori di essi, con allegato, fatto in Abu Dhabi il 3 aprile 1991.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua data di entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3761A
Lire 500